

PROPOSTE DI MODIFICA DELL'ARTICOLATO

RIF. REGOLAMENTO IN CONSULTAZIONE

ESITO E RIF. REGOLAMENTO IN APPROVAZIONE

1. **Si propone di modificare l'articolo 3, comma 1 del Regolamento Tipo come segue:** sostituire tutta la frase: "il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende...lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati", con la seguente: "gestione integrata dei rifiuti è il complesso delle attività, ivi compresa quelle di spazzamento delle strade volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;"

Motivazione. Se si vuole necessariamente riportare una definizione di gestione integrata dei rifiuti è più corretto indicare quella del testo Unico ambientale (D.lgs. 152/06) riportata all' art. 183 c. 1 lett. II) senza utilizzare definizioni indirette ricavate da norme le cui finalità sono quelle di definire l'oggetto di un affidamento.

2. **Si propone di modificare l'articolo 3, comma 4, del Regolamento Tipo come segue:** ad inizio capoverso dopo le parole "Il servizio è svolto dal Gestore individuato", aggiungere: "nel rispetto delle norme vigenti in materia di libera concorrenza"....

Motivazione. Pare opportuno comunque richiamare il principio.

3. **Si propone di modificare l'articolo 4 del Regolamento Tipo come segue:** Cassare il comma 1 e sostituirlo con la seguente trascrizione:

"Sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, i rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) del presente regolamento, purché rispettino ambedue le condizioni di cui ai successivi punti a) e b):

a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti domestici o comunque siano costituiti da manufatti e materiali che corrispondono a quelli di cui al punto 1.1.1 della Delibera C.I. del 27 Luglio 1984, suddivisi in 12 raggruppamenti omogenei e siano identificabili, in corrispondenza di ciascun raggruppamento, con i codici CER a fianco riportati, come specificato nella Tabella in allegato;

Articolo 3 – Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati.
4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) - nel seguito denominata ATERSIR- secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.

Articolo 4 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. Nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilati ai rifiuti urbani dal punto di vista qualitativo e quantitativo, ai fini del servizio di gestione integrata dei rifiuti e dell'applicazione della Tariffa, i rifiuti non pericolosi individuati dal regolamento comunale in materia di assimilazione.
2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Proposta 1 non accolta: Articolo 3, comma 1 invariato

E' indicata nel Regolamento all'art. 3, comma 1 la definizione di servizio derivante dalla Legge 27 del 2012 che definisce l'oggetto dell'affidamento.

Proposta 2 non accolta: Articolo 3, comma 4 invariato

Il riferimento alle norme vigenti in materia di libera concorrenza appare superfluo rispetto al Regolamento in oggetto. I principi di libera concorrenza attengono al tema degli affidamenti di stretta competenza di ATERSIR.

Proposta 3 non accolta: Articolo 4 invariato

La proposta non è stata accolta poiché la esclusiva competenza sull'assimilazione sia per qualità che per quantità, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del Codice Ambientale spetta alle Amministrazioni comunali.

b) rispettino, nei tempi indicati, la soglia quantitativa di produzione complessiva annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali secondo la Tabella B....in allegato;"

Motivazione. Deve essere chiaro che nei Regolamenti dei Comuni vanno previsti i criteri qualitativi e quantitativi in base ai quali un rifiuto speciale diventa assimilato all'urbano (art. 198 c.1 lett.g) D.lgs. 152/06). Il Comune una volta dichiarata l'assimilabilità ha l'obbligo di provvedere anche alla gestione degli assimilati ed il correlativo diritto di applicare la tariffa. I criteri quantitativi sono necessari poiché al di sopra di tale soglia si ha deassimilazione dei rifiuti speciali e una parziale detassazione delle superfici delle utenze non domestiche. Inoltre l'impresa che conferisce i rifiuti urbani assimilati (nei limiti quantitativi) non al servizio pubblico ha diritto ad una riduzione della tariffa, che andrebbe prevista nel capitolo riduzioni.

4

Si propone di modificare l'articolo 6, comma 1 aggiungere "Pertanto la tariffa non si applica a locali ed aree scoperte operative in cui è dimostrata la produzione di soli rifiuti speciali non assimilati o, nel caso di rifiuti assimilati, di cui se ne dimostra l'avvenuto trattamento tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico di raccolta";

Motivazione. Occorre definire le modalità per dimostrare che effettivamente vengono prodotti rifiuti urbani e speciali assimilati. In caso contrario il rischio è che venga presunta una produzione che poi realmente non avviene (es. aree scoperte utilizzate per stoccaggio materie prime e/o prodotti finiti).

5

Si propone di modificare l'articolo 6, comma 1 Aggiungere al termine del testo "A tal fine, nella determinazione della superficie assoggettabile a TARI, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento, in conformità alla normativa vigente" in applicazione della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., art. 1 comma 649.

Motivazione. Il richiamo alla norma sopra citata si rende necessario in quanto occorre stabilire una base certa di riferimento nella determinazione del principio della non assoggettabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali in via continuativa e prevalente.

Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e speciali assimilati.

Proposte 4 e 5 accolte, 6 accolta (ad eccezione delle aree di ricovero attrezzi): [Articolo 6 rivisto](#)

4. Qualora il modello tariffario utilizzi la superficie tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:
- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Tipologia di attività	%le di abbattimento
[specificare la tipologia di attività]	[specificare la %le di abbattimento]
...	...

- b) le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati

- 6 **Si propone di modificare l'articolo 6, comma 3, lett. d) del Regolamento Tipo come segue:** "per i fabbricati rurali: gli immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, della silvicoltura, dell'allevamento e attività connesse, ai sensi dell'art. 2135 del C.C., si considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle attrezzature, delle derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause di lavoro, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica che si considera assoggettata alla tassa"

Motivazione. I locali e le aree di pertinenza dei fondi sono detassate in quanto appunto pertinentziali del "fondo rustico" inteso in senso tecnico giuridico, come appezzamento di terreno agricolo corredato da elementi pertinentziali necessari per la gestione economica. Ipotesi già contemplata nel fac simile Regolamento TARI, vedi anche http://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/tributi_locali/dati/2014/506_CIMUNIC-08ra14c553d.pdf

I rifiuti provenienti da queste attività vanno esclusi in quanto NON conferibili al servizio pubblico. Vedi sentenza allegata della CTP di Modena del 20 febbraio 2018.

Le tipologie di fabbricati indicate, quali le barchesse, porticati, ecc. nella nostra realtà regionale non sono tipologie molto presenti o facilmente assimilabili ai fabbricati rurali presenti.

- 7 **Si propone di modificare l'articolo 6 comma 3 lett. a) cancellare le parole da "e prive di ..." fino a "macchinari" compreso.**

Motivazione. Per le utenze non domestiche la casistica si presenta molto ampia dandosi situazioni in cui, ad esempio, l'impresa abbia cessato l'attività lasciando arredi e macchinari all'interno e mantenendo attivo l'impianto anti-incendio, oppure in cui alcune utenze siano condivise con altre imprese contigue. Si rende necessario un maggiore approfondimento su tale materia, anche ai fini di una omogeneità maggiore dei comportamenti delle autorità locali.

3. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva:

d) per i fabbricati rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;

- a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi o completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

all'esercizio di dette attività produttive alle quali è esteso il divieto di assimilazione ai sensi dell'art.1 comma 649 della legge 147/2013 individuate all'Allegato 1;

- f) per i fabbricati rurali: le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica, delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari.

Non sono state ammesse tra le esclusioni i locali di ricovero delle attrezzature poiché le decisioni in materia di tributo, ammettono a tassazione le aree in cui vi è una presunzione a produrre rifiuti. Non si può quindi escludere a priori una produzione di rifiuti urbani nei locali di ricovero attrezzature. Si veda Cassazione 26637 del 2017 e Commissione tributaria provinciale di Modena – Sentenza 115/2011.

Proposta 7 accolta: Articolo 6 rivisto

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:
- unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

- 8 **Si propone di modificare l'articolo 6 del Regolamento Tipo come segue:**
Aggiungere " punto...) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare all'ente copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria o di variazione. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tariffa"
-
- Motivazione.** Non vanno calcolate ai fini della Tariffa le superfici ove si producono rifiuti speciali non assimilati (in forza di un regolamento) né assimilabili all'urbano per tipologia. L. 147/2013 art. 1 c. 649
- Proposta 8 accolta (vedi punti 4, 5 e 6)
All'art. 6, comma 4, lettera a) è stata riportata esplicitamente la previsione del c. 649 della L. 147/2013.
- 9 **Si propone di modificare l'articolo 6 del Regolamento Tipo come segue:**
Aggiungere "Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche".
-
- Motivazione.** Ai sensi dell'articolo 1, comma 649, terzo periodo della legge 147/2013, il Comune con proprio regolamento è tenuto a individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
- Proposta 9 accolta (vedi punti 4, 5 e 6)
All'art. 6, comma 4, lettera b) è stata riportata esplicitamente la previsione del c. 649 della L. 147/2013.
- 10 **Si propone di modificare l'articolo 6 del Regolamento Tipo come segue:**
Aggiungere "i sottoprodotti di origine animale e disciplinati dal Regolamento (CE) 1069/2009 del 21 ottobre 2009"
-
- Motivazione.** Esclusione dalla tariffa in quanto rifiuti NON conferibili al servizio pubblico dunque le relative aree vanno detassate.
- Proposta 10 non accolta
I sottoprodotti di origine animale sono classificati come rifiuti speciali e quindi le aree in cui vengono prodotti sono già escluse sulla base di quanto previsto dall'art. 1 comma 649 del 147/2013.
- 11 **Si propone di modificare l'articolo 6 del Regolamento Tipo come segue:**
Aggiungere "le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali
- Proposta 11 accolta
All'art. 6, comma 4, lettera e) è prevista l'esenzione per le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione

adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti solidi assimilati agli urbani per i quali il tributo è dovuto"

Motivazione. Esclusione dal computo delle metrature in quanto aree inidonee a produrre rifiuti

12

Si propone di modificare l'articolo 6 del Regolamento Tipo come segue: "le superfici degli impianti sportivi riservati, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti risultino ubicati in aree scoperte e sia in locali, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico"

Motivazione. Esclusione dal computo delle metrature in quanto aree inidonee a produrre rifiuti.

c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;

h) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva, sia competitiva che amatoriale; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;

13

Si propone di modificare l'articolo 6 del Regolamento Tipo come segue: Aggiungere "le aree delle utenze non domestiche se adibite ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi., nonché le aree delle utenze non domestiche adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli;"

Motivazione. Esclusione dal computo delle metrature in quanto aree inidonee a produrre rifiuti

i) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.

14

Si propone di modificare l'articolo 6 del Regolamento Tipo come segue: Aggiungere "le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie, ambulatori medici, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece assoggettati a tributo gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale d'aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo"

Motivazione. Esclusione dalla tariffa in quanto rifiuti NON conferibili al servizio pubblico dunque le relative aree vanno detassate

dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti solidi assimilati agli urbani;

Proposta 12 accolta

All'art. 6, comma 4, lettera j) è prevista l'esenzione per le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

Proposta 13 parzialmente accolta

All'art. 6, comma 4, lettera l) è prevista l'esenzione per le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi. Non è prevista l'esenzione per le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli. La giurisprudenza su questo aspetto è contraddittoria e dalle più recenti Sentenze in materia di tributo i parcheggi ad esempio dei supermercati essendo aree frequentate da persone sono considerate produttive di rifiuto rimanendo a carico dell'utente l'onere di provare il contrario (Cassazione 5047/2015, Cassazione 18500/2017).

Proposta 14 accolta

All'art. 6, comma 4, lettera m) è prevista l'esenzione per le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);

- 15 **Si propone di modificare l'articolo 6 del Regolamento Tipo come segue:** Aggiungere "E' esclusa dalla Tariffa la sola quota parte della superficie complessiva con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiore ai limiti quantitativi di cui all'art. 7, lett. b) del presente regolamento"
- Motivazione.** Superati i limiti quantitativi di assimilazione i rifiuti speciali ancorché assimilati tornano ad essere speciali ed il produttore è tenuto a gestirli a sua cura e spese e pertanto vanno previsti coefficienti di riduzione delle superfici che diventano detassate. In linea generale si suggerisce di rappresentare in modo chiaro nel regolamento l'intera gamma delle esenzioni (anche in termini di elenco) per facilitarne la lettura alle attività produttive interessate.
-
- Proposta 15 non accolta**
Non è chiaro come tale previsione potrebbe essere attuata in concreto.
- 16 **Si propone di modificare l'articolo 7, comma 6, del Regolamento Tipo come segue:** dopo le parole: "... nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale" aggiungere: "qualora vi sia la presenza di una superficie perfettamente distinguibile"
- Motivazione.** La specifica intende chiarire meglio che l'applicazione della tariffa all'attività economica o professionale presuppongono di poter distinguere chiaramente gli spazi dedicati a tali attività
- Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree**
6. Fermo restando quanto disposto all'art. 6, comma 6, per le unità immobiliari adibite ad uso domestico, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa da applicare alla superficie utilizzata a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
- Proposta 16 accolta**
All'Articolo 8 (Utente obbligato al pagamento) è specificato che:
10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.
- 17 **Si propone di modificare l'articolo Art. 8 comma 1 lettera b) del Regolamento Tipo come segue:** nella specifica delle aree suscettibili di produrre rifiuti cassare: "tettoie, terrazze e balconi"
- Motivazione.** A sostegno di quanto proposto (fatta salva, qualsiasi successiva modifica) si richiama la legge 147/2013 al comma 641: "Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva".
- Articolo 8 - Definizione di locali Tariffabili**
1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto, parcheggi e posti barca;
- Proposta 17 accolta**
All'art. 6, comma 4, lettera n) è prevista l'esenzione per i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. [specificare] nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno [specificare il numero] lati verso l'esterno;
- 18 **Si propone di modificare l'articolo 9, comma 10, del Regolamento Tipo come segue:** dopo la fine del comma, aggiungere: "rimane l'impegno delle istituzioni scolastiche di seguire le modalità di conferimento adottate dal gestore e specificate nel regolamento di gestione del servizio.
- Articolo 9 - Utente obbligato al pagamento**
10. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), fermo
- Proposta 18 non accolta**
Comma invariato (art. 8, comma 15). L'osservazione non attiene a quanto disciplinato in questo regolamento ma alle modalità di svolgimento del servizio (contratto ATERSIR/Comune - Gestore).

Motivazione. Relativamente recenti disposizioni legislative prevedono che i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ricadano sulla collettività anziché sulle istituzioni scolastiche, pare comunque doveroso, per fini di carattere formativo/culturale, prevedere formule specifiche di servizio e raccolta rivolte agli istituti scolastici, al fine che possano contribuire a pari di cittadini ed imprese a perseguire risultati soddisfacenti in termini di: minore produzione di rifiuti, incremento della raccolta differenziata, incremento delle % da portare a recupero.

restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

19

Si propone di modificare l'articolo 10, comma 3, del Regolamento Tipo come segue: dopo le parole "Nel caso di fornitura di contenitori", sostituire il verbo "è" con "può essere"

Motivazione. Poiché ci risulta che in molti casi il costo dei contenitori viene inserito in tariffa e non si rende necessaria alcuna riconsegna, si propone di lasciare maggior flessibilità rispetto le scelte da adottare o già adottate. Inoltre i contenitori sono nella disponibilità dell'operatore ecologico e posizionati per regola su area pubblica accessibile a tutti.

Articolo 10 - Obbligazione pecuniaria

3. Nel caso di fornitura di contenitori, è istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori stessi. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 2 al presente Regolamento.

Proposta 19 accolta

All'art. 9 (Obbligazione pecuniaria), comma 3 è previsto che "Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori stessi. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 3 al presente Regolamento."

20

Si propone di modificare l'articolo 10, comma 4, del Regolamento Tipo come segue: al comma 4, togliere la parola specificare e inserire "15/20 giorni".

21

Dopo la fine della frase, aggiungere: "il gestore deve garantire un puntuale e tempestivo avviso/comunicazione all'utente. Nel caso di persone anziane o disabili e comunque impossibilitate al ritiro dei contenitori, previa specifica richiesta da parte degli stessi, il gestore è tenuto alla consegna domiciliare"

Motivazione. Per dare corso a possibili sanzioni occorre che l'utente sia messo nelle condizioni di conoscere termini e modalità del ritiro. Andranno, quindi, ricercate da parte del gestore modalità di consegna delle comunicazioni che diano certezza di visione, con eventuale ulteriore trasmissione, in questo caso tramite posta, di solleciti, qualora con venga dato corso al ritiro dei contenitori stessi. Per le persone con disabilità o anziane è comunque il gestore che deve farsi carico della consegna (vedi pareri già espressi al riguardo dal difensore civico regionale)

4. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro [specificare] giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Il mancato ritiro entro i predetti termini comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n.16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31).

Proposta 20 non accolta, 21 accolta

All'art. 9 (Obbligazione pecuniaria), comma 4 è previsto che "L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro [specificare] giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare."

Non si ritiene opportuno stabilire un termine di 15/20 giorni poiché tale aspetto attiene alle modalità di attivazione del servizio scelte dal Comune in accordo col Gestore.

22 Si propone di modificare l'articolo 11 al comma 5, del Regolamento Tipo come segue: alla fine del paragrafo inserire: "Il comune di riferimento ed il gestore del servizio pubblicano sui propri siti, nelle aree dedicate alla tariffa rifiuti: il sistema sanzionatorio definito dalle norme regionali, il piano finanziario, il piano tariffario, la relazione tecnica di accompagnamento ed ogni ulteriori voci, volte a documentare – per la parte di tariffa a corrispettivo – il costo dei conferimenti standard per nucleo familiare (distinto per numero componenti) per i rifiuti indifferenziati, il costo di ogni conferimento aggiuntivo per nucleo familiare. Per consentire una puntuale comunicazione ai cittadini e alle imprese, dopo l'approvazione del piano tariffario, va comunque data comunicazione scritta delle tariffe che verranno applicate".

Motivazione. Cittadini ed imprese, devono essere messi nelle condizioni di conoscere le voci di costo del servizio, con particolare riferimento, alle quote che le utenze sono tenute a pagare, per i conferimenti aggiuntivi, oltre a quelli stabiliti in ambito di tariffa corrispettivo. A regime, sul sito di Atersir dovrebbero poi essere resi noti i dati corrispondenti al costo del servizio per i comuni del bacino di affidamento, a partire dal costo medio per abitante equivalente.

23 Si propone di modificare l'articolo 15, del Regolamento Tipo come segue: riportare le modalità di calcolo, utilizzando i parametri tradizionali del n. componenti il nucleo familiare e le superfici utili (per le utenze domestiche), ovvero anche per la parte fissa le modalità in base ai conferimenti di indifferenziato.

Motivazione. Considerando che esistono diversi comuni che applicano la tariffa puntuale appare opportuno fornire una serie di criteri

24 Si propone di modificare l'articolo 16, del Regolamento Tipo come segue: riportare le modalità di calcolo, evidenziando per le utenze domestiche, i nuclei familiari di riferimento (es. 1 componente, da due a 3....), un range indicativo circa il numero di conferimenti attribuiti a ciascun nucleo familiare.

Per le utenze non domestiche, evidenziare l'esigenza di approntare una fase di sperimentazione, circa la consistenza dei conferimenti attribuiti. Atersir è chiamata a monitorare gli effetti sull'utenza della tariffa corrispettivo.

Motivazione. Considerando che esistono diversi comuni che applicano la tariffa puntuale, appare opportuno fornire, il prima possibile, una serie di criteri. Ci auguriamo che le elaborazioni in corso trovino, quanto prima, proposte

Articolo 11- Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario

5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 15 - Commisurazione della parte fissa

(Indicare il metodo adottato in conformità al DM 20 Aprile 2017)

Vedi modelli riportati in APPENDICE A

Articolo 16 - Commisurazione della parte variabile

(Indicare il metodo adottato in conformità al DM 20 Aprile 2017)

Vedi modelli riportati in APPENDICE A

Proposta 22 parzialmente accolta

1. E' stato previsto uno specifico articolo (Articolo 15 - Obblighi di informazione all'utenza) nel quale è specificato che:
Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
 - a. criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
 - b. voci di costo che compongono la parte fissa e variabile della Tariffa;
 - c. numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
 - d. riduzioni eventualmente applicate.

2. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 1 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.

Proposte 23 e 24 accolte

L'appendice A è stata strutturata in modo tale da potere confrontare i diversi modelli ed avere evidenza degli elementi che contribuiscono a determinare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche.

Ogni modello è descritto attraverso i seguenti elementi:

1. Aspetti generali e di sintesi (Territorio di applicazione, Categorie tariffarie, Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche/non domestiche e tra parte fissa/variabile, Frazioni misurate, Parametri che influiscono sulla determinazione della parte fissa e variabile della tariffa, criteri per la determinazione della volumetria min e max assegnabili, Premialità per il conferimento delle frazioni riciclabili, Perdita del dato.

2. UTENZE DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa, Parte fissa, Parte variabile, Litri minimi annui (criteri di determinazione), Utenze domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze domestiche,

rispondenti ad un'applicazione della tariffa puntuale costruita su metodi che tendano a rappresentare, sia per i cittadini che per le imprese, i rifiuti prodotti e conferiti al servizio dei rifiuti urbani e assimilati.

Agevolazioni per le utenze domestiche integrate nel modello tariffario

3. UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa, Parte fissa, Parte variabile, Litri minimi annui (criteri di determinazione), Utenze NON domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze NON domestiche, Agevolazioni per le utenze NON domestiche integrate nel modello tariffario, Criteri specifici applicati nel caso di particolari tipologie di utenze.

La determinazione ad esempio degli svuotamenti minimi non può essere contenuta in un regolamento a scala regionale poiché riguarda l'applicazione dello specifico modello nel singolo Comune.

25

Si propone di modificare l'articolo 18, del Regolamento Tipo come segue: evidenziare che "la possibilità di far ricorso alle utenze aggregate può essere utilizzata solo per casi eccezionali e limitati, specificando le motivazioni eccezionali che hanno portato a questa scelta ed i tempi (massimo 3 anni) entro i quali prevedere forme di misurazione per nucleo familiare"

Motivazione. Anche se previsto dal decreto nazionale formule di verifica aggregata, vanno comunque poste limitazioni a questa formulazione, che finirebbe per l'ampia possibilità di applicazione (vedi condomini o nel caso delle attività produttive per coefficiente di riferimento) di vanificare lo spirito della tariffa determinando situazioni differenziate sul territorio regionale.

Per le attività produttive, evitare di utilizzare, per i calcoli il riferimento ai KC e KD, ma procedure piuttosto nella direzione di avviare un puntuale sperimentazione per la quantificazione dei conferimenti medi di indifferenziato o tipologia di rifiuti prevalente.

Articolo 18 - Utenze aggregate

(Indicare il metodo adottato in conformità al DM 20 Aprile 2017)

Vedi modelli riportati in APPENDICE A

Proposta 25 non accolta

L'appendice A si limita a fotografare i modelli esistenti sul territorio regionale conformi al D.M. 20 Aprile 2017. Seppure l'osservazione sia nel merito condivisibile, non rientra nella "filosofia" di questo primo regolamento prevedere restrizioni rispetto a quanto già applicato e conforme a norma.

26

Si propone di modificare l'articolo 19, comma 1: dopo "assimilati, è" sostituire con "riconosciuta l'esenzione della parte variabile".

Motivazione. Per un utente non domestico aver provveduto, a spese proprie, ad avviare a riciclo i propri rifiuti speciali assimilati ed essere poi assoggettato al pagamento sulle medesime superfici della parte variabile della TARI rappresenta una misura iniqua che comporta una forma di doppio pagamento.

Articolo 19 - Riduzioni per utenza non domestica che avvia autonomamente i propri rifiuti a riciclo

1. Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti speciali assimilati, è applicata una riduzione così determinata [specificare].

Proposta 26 non accolta

L'art. 1 comma 649 della legge 147/2013 non prevede l'esenzione ma una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. La riduzione è stata comunque prevista per la tariffa corrispettiva in quanto riferita a rifiuti di fatto non

27

Si propone di modificare dall'articolo 19 all'art. 40, del Regolamento Tipo come segue: indicare le riduzioni nel termine minimo e massimo ed indicare le specifiche. Per l'art. 31 e 32, riportare quanto specificato dalla stessa ANCI, d'intesa con Regione e Atersir, con circolari negli anni precedenti.

Motivazione. Per omogeneizzare le varie opzioni adottate si suggerisce di prevedere almeno un range. Non si comprende bene il senso dell'art. 36. Se il riferimento principale sono i pannoloni per anziani, pare eccessiva la certificazione dell'organo sanitario, sembra, di contro, sufficiente un'autocertificazione, sistema già applicato in tanti comuni. Le verifiche sono facilmente fattibili, laddove vengono distribuiti contenitori specifici.

Articolo 31 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari

4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, commisurate al quantitativo di prodotti conferiti, sono così determinate [indicare le modalità di applicazione delle riduzioni].

Articolo 32 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti, è così determinata [indicare le modalità di applicazione delle riduzioni].

Articolo 36 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista una riduzione della parte variabile della Tariffa così determinata [specificare].

conferiti al servizio pubblico (in TARI come in TARIP) qualora i relativi costi siano stati computati in tariffa. Questa riduzione è stata inserita tra quelle previste da norma (ex obbligatorie).

Proposta 27 parzialmente accolta

La scelta e la quantificazione delle riduzioni si ritiene che competa alle Amministrazioni Comunali. Il regolamento individua quindi le varie tipologie di riduzione, ma lascia ai Comuni la possibilità di confermarle e di modulare gli importi degli sconti ad esse associati.

All'art. 28 (Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari), comma 4 è previsto che "La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è così determinata:

- a) per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq. si applica una riduzione pari a 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità per la specifica categoria di utenza;
- b) per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione di 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite di assimilabilità specifico per i primi 300 mq.; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti tale limite si applica un'ulteriore riduzione di 20,00 euro per ogni tonnellata devoluta."

All'art. 29 (Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari), comma 3 è previsto che "La riduzione di cui al comma 1 è pari a 20,00 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti."

Riguardo all'art. 36 si rileva che la formulazione è generica rispetto alla patologia. Il testo non richiede che sia fornito un certificato ma che la condizione di disagio risulti dalla certificazione dell'organo competente.

28	<p>Si propone di modificare l'articolo 22 comma 1 e art 23 comma 2 del Regolamento Tipo come segue: "inserire al comma 1 dopo le parole " è applicata una riduzione della Tariffa così determinata", le parole: "con un minimo del 20% "</p> <p>Motivazione. La parte organica rappresenta quote molto elevate del rifiuto totale prodotto, per cui è utile incentivarla il più possibile con risparmi elevati per la spesa di raccolta e gestione. Peraltro, in diverse realtà vengono già applicate sconti pari al 35%.</p>	<p><u>Articolo 22 - Riduzioni per il compostaggio individuale</u></p> <p>1. All' utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc) è applicata una riduzione della Tariffa così determinata [specificare].</p> <p><u>Articolo 23 - Riduzioni per il compostaggio di comunità</u></p> <p>1. All' utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266 è applicata una riduzione della Tariffa così determinata [specificare];</p>	<p>Proposta 28 non accolta Vedi note alla proposta 27</p>
29	<p>Si propone di modificare l'articolo 22 comma 2: inserire dopo la parola "vivaistiche" la seguente frase "e, comunque, alle imprese che effettuino compostaggio individuale, ".</p> <p>Motivazione. Il compostaggio individuale non può essere riservato in via esclusiva alle attività agricole e vivaistiche, dandosi diverse possibilità di tale pratica (ristoranti, mense interne ad imprese, ecc.). D'altra parte anche al successivo art. 23 viene riconosciuta alle utenze non domestiche la possibilità di effettuare compostaggio di comunità.</p>	<p><u>Articolo 22 - Riduzioni per il compostaggio individuale</u></p> <p>2. All' utenza non domestica che effettua il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione della Tariffa pari al [indicare l'ammontare della riduzione].</p>	<p>Proposta 29 non accolta Riportati i termini previsti dalla normativa art. 208 comma 19 bis del DL 152/2006 introdotto con la Legge 221/2015 (art.37).</p>
30	<p>Si propone di modificare l'articolo 23, comma 4: sostituire la parola "apparecchiature" con "strutture"</p>	<p><u>Articolo 23 - Riduzioni per il compostaggio di comunità</u></p> <p>4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione nel quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.</p>	<p>Proposta 30 non accolta Riportati i termini previsti dalla normativa dalla Decreto Ministeriale 266/2016.</p>

- 31** **Si propone di modificare l'articolo 28, comma 1:** pertanto dopo le parole "Centri di preparazione" inserire le parole "autorizzati ai sensi dell'art. 180-bis co.2 del D. Lgs. 152/06".
- Motivazioni.** Per il riutilizzo di rifiuti assimilati i centri di preparazione, di cui sono state definite le caratteristiche tecniche, devono avere una specifica autorizzazione. Tale autorizzazione si suppone riporterà anche i codici CER che è possibile ricevere e trattare.
- Articolo 28 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo**
1. Allo scopo di incrementare la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce i propri rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo dotati di strumenti di pesatura.
- Proposta 31 non accolta**
- L'osservazione attiene ad un aspetto che non rileva per il regolamento. E' normativa specifica per l'istituto che comunque deve trovare applicazione anche se non esplicitata.
- 32** **Si propone di modificare l'articolo 34 commi 2 e 3.**
- Motivazioni.** Non risulta possibile quantificare con precisione i quantitativi di imballaggi, in quanto i soggetti interessati (punti vendita, ristoranti, alberghi, ecc..) non possiedono sistemi di pesatura. Occorre individuare modalità alternative per la definizione di tali quantità come, ad esempio definizione di un peso medio per ogni tipologia d'imballaggio (bottiglia in vetro da 0,75l per acqua/vino, bottiglia da 0,66 l birra, lattina in alluminio, ecc..).
- Si propone di modificare l'articolo 34 commi 3:** sostituire la parola "riutilizzati" con "conferiti"
- Motivazioni.** Il conferitore non è in grado di valutare se l'imballaggio risponde ancora a tutte le caratteristiche necessarie: inoltre l'impianto di trattamento dovrebbe comunicare le quantità riutilizzate suddivise per provenienza).
- Articolo 34 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere**
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il [indicare la data] dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi riutilizzati, è così determinata [indicare le modalità di applicazione delle riduzioni].
- Proposta 32 parzialmente accolta**
- La normativa (art. 1, comma 659 del 147/2013) prevede che la riduzione sulla prevenzione sia commisurato ai quantitativi dei rifiuti non prodotti. Esistono modalità diverse di commisurazione indiretta del peso (esempio numero di pezzi per peso medio).
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è così determinata [indicare le modalità di applicazione della riduzione].
- 33** **Si propone di modificare l'articolo 40, comma 4:** inserendo il valore "99%" in luogo di "indicare la percentuale massima".
- Motivazioni.** L'indicazione del 99% serve a segnalare la necessità che all'interno del regolamento siano previsti dei valori (un range) e/o dei criteri per la determinazione di questa percentuale col duplice obiettivo di rendere maggiormente omogenea la regolamentazione della materia tra i diversi comuni e di non rischiare di penalizzare i comportamenti virtuosi con percentuali di riduzione inadeguate rispetto allo sforzo compiuto dall'utente.
- Articolo 40 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni**
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al [indicare la %le massima] della parte variabile della Tariffa.
- Proposta 33 non accolta**
- Vedi note alla proposta 27
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al [indicare la %le massima] della parte [specificare la parte della tariffa] della Tariffa medesima.

34 **Si propone di modificare dall'articolo 41 del Regolamento Tipo come segue:** indicare specificatamente il n. dei giorni in: "45". Al termine della frase, specificare: "Ogni dettaglio relativo agli adempimenti da assolvere trova indicazione sui siti del Gestore e del comune"

Motivazione. Pare opportuno in questo caso, come in altri, dove è prevista una sanzione fornire puntuale informazione agli utenti.

Si propone di modificare dall'articolo 41 comma 1: aggiungere dopo a la parola "l'utente" le parole "domestico e non domestico"

Motivazione. Ciò per fare in modo che l'efficacia dell'articolo 3 valga anche per le imprese.

35 **Si propone di modificare dall'articolo 41 comma 6:** aggiungere alla fine del testo "Lo sportello SUAP, all'atto della presentazione della SCIA per l'avvio o la variazione dell'impresa, ha altresì l'obbligo di informare sulla comunicazione ai fini della gestione della Tariffa Rifiuti. Di tale comunicazione dà prova certificata o sottoscritta".

36 **Si propone di modificare l'articolo 42, comma 2, del Regolamento Tipo come segue:** inserire alla fine del comma, la seguente frase: "Il comune indica, nel proprio sito, alla voce tariffa rifiuti, il nominativo del referente verso l'utenza".

Motivazione. Per facilitare cittadini e utenza nel rapporto con l'amministrazione in tema di tariffa rifiuti corrispettiva.

37 **Si propone di modificare l'articolo 42 comma 4 lettera e) del Regolamento Tipo come segue:** alla lettera e) sostituire le parole "disporre l'accesso ai locali" con le parole "richiedere l'accesso ai locali"

Motivazione. Il domicilio è inviolabile ai sensi art 14 Costituzione e gli accessi per motivi fiscali ed economici sono regolati da leggi speciali; le stesse norme dispongono soluzioni alternative, qualora il gestore sia impossibilitato ad effettuare i controlli per mancato accesso ai locali.

Articolo 41 - Comunicazione

1. L'utente, di cui al precedente articolo 9, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti, entro [indicare il numero di giorni] giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16.

6. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.

Articolo 42 - Controllo

2. Il Gestore designa il funzionario incaricato cui spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR il Comune e l'utenza.

4. Il Gestore a tale scopo può:
e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;

Proposta 34 non accolta

- La scelta del numero di giorni entro il quale deve essere fatta la comunicazione di l'inizio o la cessazione dell'utenza resta nella discrezionalità del Comune e del Gestore.
- Riguardo all'obbligo di pubblicare gli adempimenti si ritiene che non possa essere il regolamento di tariffa a definire tale obbligo. Tali aspetti dovrebbero essere regolati nella carta del servizio nel Paragrafo dell'informazione all'utenza.
- L'utente definito all'art. 9 è sia il domestico che il non domestico (vedi in particolare comma 3).

Proposta 35 parzialmente accolta

E' previsto all'art 14 (Obbligo di trasmissione delle banche dati) la trasmissione tra Comune e Gestore delle banche dati dell'utenza rilevanti rispetto alla tariffa. E' previsto inoltre il loro aggiornamento con modalità, formati e periodicità condivise tra Gestore e Comune.

Proposta 36 accolta

E' stato aggiunto al comma 2 dell'art. 39 (controllo) il seguente periodo "Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali."

E' stato inoltre introdotto l'art. 15 (Obblighi di informazione all'utenza) – Vedi proposta 22.

Proposta 37 accolta

4. Il Gestore a tale scopo può:
e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.

38	<p>Si propone di modificare l'articolo 42 comma 6 del Regolamento Tipo come segue: "Le parole 30 giorni sono sostituite dalle parole 60 giorni"</p> <p>Motivazioni. Appare congruo un termine maggiore</p>	<p>6. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.</p>	<p>Proposta 38 non accolta</p> <p>Il Comitato Guida ha ritenuto congruo il termine di 30 giorni essendo il medesimo termine che è in capo al Gestore per rispondere all'utente in caso di richieste, reclami etc.</p>
39	<p>Si propone di modificare l'articolo 43 comma 1 del Regolamento Tipo come segue: eliminare "indicate dal Gestore" e aggiungere dopo la parola "Gestore" "senza costi aggiuntivi a carico dell'utente"</p> <p>Motivazioni. Non si possono imporre forme determinate di pagamento (articolo 62, comma 1 del Codice del consumo (Dlgs 206/2005).</p>	<p><u>Articolo 43- Modalità di versamento e sollecito di pagamento</u></p> <p>1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.</p> <p>6. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti, e comunque per un periodo massimo non superiore a 24 mesi.</p>	<p>Proposta 39 accolta</p> <p>La proposta è stata accolta ed è indicato al termine del comma 1 "senza costi aggiuntivi a carico dell'utente.</p>
40	<p>Si propone di modificare l'articolo 43 comma 6: aggiungere alla fine del testo "E' facoltà del gestore derogare dai termini sopra indicati, per casi di eccezionale gravità fino ad un massimo di 48 mesi".</p>		<p>Proposta 40 accolta</p> <p>Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti secondo le disposizioni previste dalla Carta dei Servizi nella quale sono esplicitate le condizioni e le modalità di richiesta (vedi art. 40, comma 3).</p>
41	<p>Si propone di modificare l'articolo 44 comma 1 del regolamento tipo, come segue: eliminare le parole "<i>non domestiche</i>"</p> <p>Motivazione. Anche le utenze domestiche possono necessitare di forme di rateizzazione per il pagamento delle fatture emesse dal gestore.</p>	<p><u>Articolo 44 - Riscossione</u></p> <p>1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, con la delibera di approvazione delle tariffe, determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale. Il termine di scadenza deve essere fissato ad almeno 30 giorni solari dalla data di emissione della bolletta. Il Gestore può concordare con determinate utenze non domestiche un piano di fatturazione specifico la cui frequenza preveda un massimo di 6 emissioni/anno.</p>	<p>Proposta 41 accolta</p> <p>E' stato eliminato il periodo "Il Gestore può concordare con determinate utenze non domestiche un piano di fatturazione specifico la cui frequenza preveda un massimo di 6 emissioni/anno." Tali aspetti (vedi proposta 40) sono contenuto nella Carta del servizio.</p>

- 42 **Si propone di modificare dall'articolo 46, comma 1, del Regolamento Tipo come segue:** sostituire il termine "90" giorni, con il termine "60 giorni".
- Motivazione.** Appare un termine maggiormente equo, rispetto alle diverse tempistiche richieste all'utenza.
- Articolo 45 - Rimborsi**
1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente[...].
- Proposta 42 accolta**
- Nell'art. 6, comma 1 non è riportato il termine di 90 giorni. Se il riferimento è all'articolo sui rimborsi il termine di 90 giorni è stabilito dalla Carta del servizio, come somma dei 40 giorni per la rettifica e dei 50 giorni per il pagamento.
- 43 **Si propone di modificare l'articolo 47 del Regolamento Tipo come segue:** aggiungere un ulteriore comma.
3. In caso di contestazione della fattura, da parte dell'utente, mediane reclamo, da presentarsi entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, prima dell'attivazione delle procedure di riscossione coattiva da parte del gestore, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione esperibile presso organismi paritetici istituiti con le Associazioni di Consumatori ai sensi art 141 dlgs 206/2005 come modificato da dlgs 130/2015 oppure presso servizio conciliazione di ARERA o presso organismi di cui al dlgs 28/2010.
- Motivazione.** Viene evidenziata l'esigenza di introdurre un obbligo preventivo di conciliazione per evitare di esporre il consumatore a costi spropositati per i ricorsi in via giudiziaria
- Articolo 47 - Contenzioso ed autotutela**
1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
- Proposta 43 parzialmente accolta**
- Tale aspetto è gestito dalla carta del Servizio con il rinvio al protocollo di conciliazione paritetica.
- 44 **Si propone di modificare le Pag. 26, 27 e 28 – riduzioni facoltative:** spostando il punto "riduzioni per le utenze non domestiche che avviano autonomamente i propri rifiuti a riciclo" dalle riduzioni facoltative alle riduzioni obbligatorie.
- Riduzioni per le utenze non domestiche che avviano autonomamente i propri rifiuti a riciclo**
- Articoli nel Regolamento tipo: Articolo 19 - Riduzioni per utenze non domestiche che avviano autonomamente i propri rifiuti a riciclo
- Rif. Normativi: Art. 1 comma 649 della legge 147/2013. "[...] Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. [...]"
- Proposta 44 accolta**
- La guida alla lettura non è più strutturata con la suddivisione tra Riduzioni obbligatorie e facoltative ma con la suddivisione in "riduzioni previste dalla norma" e "riduzioni di sistema". La riduzione in oggetto è stata classificata nella prima categoria.

45

A. PROPOSTA DI INSERIMENTO NUOVI ARTICOLI

Si propone l'inserimento del seguente articolo al TITOLO III: "Relativamente alle attività di lavanderie, tintorie, carpenterie metalliche, officine meccaniche, gommisti, cantieri nautici, tipografie, laboratori fotografici, serigrafie, marmisti, lavori di manufatti in cemento, impianti di verniciatura, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento come indicato nell'allegato...."

Motivazione. E' opportuno prevedere delle riduzioni tariffarie per la produzione promiscua di rifiuti urbani ed assimilati e di speciali tipiche di alcune attività.

Proposta 45 accolta

L'art. 6 (presupposto e ambito di applicazione) prevede al comma 4, lettera a) la disciplina dell'uso promiscuo e le percentuali di abbattimento.

46

Si propone l'inserimento del seguente articolo nel titolo III: "Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, fino ad un periodo massimo di giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, si applica una riduzione del tributo del.....%"

Motivazione. E' opportuno prevedere riduzioni per utenze NON domestiche non stabilmente attive (stagionalità) art. 66 c. 3 lett. c) D.lgs. 507/93 e art. 238 c. 7 D.lgs. 152/06.

Proposta 46 accolta

E' previsto l'Art. 22 (Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente) che segue:

Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è applicata una riduzione della Tariffa così determinata [specificare].

B. PROPOSTA DI ELIMINAZIONE ARTICOLI

47

Si propone di eliminare l'articolo 17 del Regolamento Tipo per i seguenti motivi: per evitare sovrapposizioni o elementi di confusione si suggerisce di eliminare questo articolo, il dettaglio della parte individuale dovrebbe essere specificata agli art. 15 e 16. – manca comunque l'appendice

Articolo 17 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

(Indicare il metodo adottato in conformità al DM 20 Aprile 2017)

Proposta 47 accolta

Vedi proposte 23 e 24

C. PRESENTAZIONE DI UNA PROBLEMATICHE CHE NON E' STATA CONSIDERATA NEL REGOLAMENTO

48

- l'art. 14, richiama il tributo provinciale, per le funzioni di cui al decreto n. 504/92. Con quale modalità e ritorno la provincia svolge queste funzioni? Appare logico che il tributo debba essere riconosciuto solo se ne sussistono le condizioni.

Articolo 14 - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

1. Alla Tariffa, compresa la Tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Proposta 48 accolta

Secondo il comma 666, dell'art 1 del 147/2013 la TEFA deve essere commisurata alle superfici dei locali e delle aree assoggettabili a tributo quindi non dovrebbe trovare applicazione in una tariffa corrispettiva.

49

- Avvio di un sistema di monitoraggio, attraverso i dati forniti dai gestori, sulle esperienze di tariffa puntuale, comprese le modalità di calcolo, al fine di verificare l'efficacia dei modelli di raccolta, il grado di soddisfacimento dell'utenza ed i risultati perseguiti. Si ritiene fondamentale questa fase, unitamente all'avvio di una reale sperimentazione del sistema di conferimento, con particolare riferimento alle attività produttive, per meglio tarare i sistemi di pesatura e l'incidenza dei settori/singole imprese rispetto i rifiuti prodotti.

Proposta 49 accolta

E' intenzione della Regione procedere già dall'autunno all'elaborazione di una nuova metodologia che possa consentire il superamento degli elementi presuntivi che permangono in alcuni dei modelli adottati e di costruire gli strumenti conoscitivi necessari per mettere a punto un sistema di tariffazione rispettoso dei reali rifiuti prodotti e conferiti con particolare riferimento alle utenze non domestiche.

50

- Al fine di una facile lettura da parte degli utenti del servizio del regolamento, si suggerisce di prevedere forme di regolamento semplificato al fine di chiarire in modo puntuale ed inequivocabile gli aspetti di maggior rilievo che stanno alla base della tariffa. A titolo esemplificativo: (esenzioni, sconti, modalità di calcolo della parte fissa e variabile....)

Proposta 50 accolta

Il primo passaggio è l'approvazione del regolamento tipo.

51

- Rendere maggiormente trasparente la suddivisione fra costi attribuibili alle utenze domestiche ed i costi attribuibili alle utenze non domestiche.

Proposta 51 accolta

Vedi proposta 49. E' uno degli obiettivi della sperimentazione.